

DIRITTO CIVILE

Prof. GIOVANNI FURGIUELE

Lezioni a cura della Dott.ssa Giulia Tesi

*(Continua: **CAPITOLO 3 – ABUSO DEL DIRITTO**)*

3.3. L'abuso di posizione dominante e di dipendenza economica: analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 20688 del 2016.....pag. 146

(Continua: CAPITOLO 3 – ABUSO DEL DIRITTO)

3.3. L'abuso di posizione dominante e di dipendenza economica: analisi della sentenza della Corte di Cassazione n. 20688 del 2016.

Per esaurire, quantomeno apparentemente, il discorso sull'abuso del diritto, analizziamo la sentenza della Corte di Cassazione, n. 20688, del 13 ottobre 2016. Dopo le due sentenze relative ai casi siciliani viste nei precedenti paragrafi, questa, invece, riguarda una vicenda che si svolge in Umbria.

Cass. n. 20688/2016

La sentenza è di notevole interesse perché, almeno nell'esito finale, rappresenta il totale rovesciamento della – più famosa – sentenza sul caso *Renault*, sulla quale ritorneremo in altra parte di questo corso.

La vicenda, sul piano fattuale, è molto simile al precedente caso *Renault*. In questa ipotesi, un'altra casa produttrice di automobili: la *Volkswagen* procede ad una ristrutturazione della sua rete delle concessionarie in Italia. Il gruppo italiano della *Volkswagen*, nella sostanza, decide di riordinare e di riorganizzare diversamente le varie sedi delle concessionarie e, quindi, procede al recesso, rispetto ad alcuni rapporti contrattuali in essere con alcuni dei concessionari. Lo strumento tecnico con cui tutto ciò si realizza è rappresentato da alcune clausole, presenti in tutti i vari contratti che la *Volkswagen* aveva stipulato con i suoi concessionari, che prevedevano il diritto della casa automobilistica di recedere dal rapporto. È, quindi, questo diritto che la *Volkswagen* utilizza per liberarsi dalle concessionarie ritenute meno utili alla sua riorganizzazione industriale.

Uno dei concessionari tagliati fuori è quello di Foligno. Esso reagisce a questa vicenda cercando di contestare il recesso attutito da *Volkswagen* nei suoi confronti. Bisogna partire dal presupposto che

era pacifico che *Volkswagen* avesse diritto di recesso – espressamente previsto all'interno del contratto stipulato con le varie concessionarie – perciò, nel caso in esame, viene messo in discussione se tale diritto di recesso possa essere stato esercitato in maniera abusiva.

Pertanto, qui si discute di un recesso che è pacificamente previsto nel contratto, ma di cui si tenta di contestare l'esercizio, facendo riferimento a tre argomenti specifici che fanno capo a tre diverse ipotesi di abuso del diritto: abuso di posizione dominante; abuso di dipendenza economica; abuso del diritto di recesso.

Nell'argomentazione del concessionario, il riferimento principale è all'abuso di posizione dominante. Esso, infatti, preso atto della posizione di maggior forza della *Volkswagen* nel mercato automobilistico, sostiene che la stessa abbia abusato della sua posizione di forza sul mercato, determinando conseguenze di carattere negativo nei confronti dei soggetti interessati. Per questa ragione, quindi, chiede, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 287/2010 in materia di *antitrust*¹, il risarcimento dei danni subiti.

La legge *antitrust*, tra le altre cose, prevede che le cause si inizino in primo grado dinanzi alla Corte d'appello, quindi, in virtù della suddetta argomentazione, il concessionario di Foligno agisce dinanzi alla Corte d'appello di Perugia. Quest'ultima, nello specifico, è chiamata a stabilire se vi è stato un abuso di posizione dominante e, quindi, vi è un diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto che ha subito tale abuso.

I giudici perugini danno risposta negativa. A loro parere, nel caso in esame, la condotta della *Volkswagen* non ha né ridotto la concorrenza sul mercato dominante (il mercato automobilistico italiano), né

¹ La legge cd. *antitrust* – Legge 10 ottobre 1990, n. 287 – vieta le operazioni lesive della concorrenza e le operazioni con cui un soggetto economico abusi del suo controllo sul mercato, riducendo la concorrenza a danno dei consumatori.

danneggiato i consumatori. Questi sono, infatti, i due profili essenziali della disciplina *antitrust*: tutelare la concorrenza e tutelare i consumatori. Non rientra in questo tipo di posizione la tutela specifica del rapporto fra la *Volkswagen* e il concessionario, se ciò non ha prodotto ulteriori effetti, ai danni della concorrenza e dei consumatori, sul mercato rilevante. Sulla base dell'analisi dei dati economici, la Corte d'appello rileva anche che l'aver eliminato la concessionario di Foligno non ha avuto particolari effetti sul mercato automobilistico, né ha avuto significativi effetti sui prezzi di mercato e sulla posizione dei consumatori.

Il concessionario ricorre per Cassazione. In tale sede, il ricorrente ripropone la questione relativa all'abuso di posizione dominante, però, nell'ambito di un ricorso lunghissimo, quasi alluvionale, approfondisce l'argomentazione, facendo riferimento all'abuso di dipendenza economica e richiamando il caso *Renault*, ovvero la sentenza del 2009 in cui la Cassazione, come vedremo, aveva stabilito che il diritto di recesso, anche quando a livello contrattuale è riconosciuto come libero, deve comunque essere esercitato nei limiti del rispetto dei principi di buona fede e correttezze e del criterio dell'abuso del diritto. Pertanto, oltre all'abuso di posizione dominante e di dipendenza economica, nel ricorso si sostiene anche che si sia abusato del diritto di recesso, distorcendo la funzione per cui lo stesso era attribuito alla parte e esercitandolo per uno scopo esclusivamente nocivo e persecutorio nei confronti del singolo concessionario.

Questo ampio e complesso ricorso viene, però, rigettato. Innanzitutto, per quanto riguarda l'abuso di posizione dominante, la Cassazione conferma, nella sostanza, le argomentazioni dei giudici di merito, rilevando che nell'ambito del mercato rilevante non si sono

riscontrati effetti significativi, la concorrenza non è diminuita e non ci sono stati danni per i consumatori.

Quanto all'abuso di dipendenza economica, la Corte di Cassazione ci dice che non ritiene possibile ravvisare, in questa ipotesi, una volta escluso l'abuso di posizione dominante, uno spazio ulteriore per questa diversa fattispecie. In altre parole, una volta rilevato che non vi è stato esercizio abusivo della posizione dominante, non residua alcun margine per rilevare l'abuso di dipendenza economica. Ciò perché se si riconosce, in casi del genere, la possibilità di configurare un abuso di dipendenza economica, questo vorrebbe dire riconoscere, in capo al concessionario, il diritto a mantenere la rete di distribuzione così come era in passato. Riconoscere, però, tale diritto equivarrebbe a negare la libertà di intrapresa economica della casa produttrice che sarebbe obbligata ad avvalersi sempre dei medesimi concessionari senza la possibilità di sfruttare diversamente i canali distributivi presenti sul mercato.

Il richiamo di fondo della sentenza è, quindi, rappresentato dal contenuto dell'articolo 41 della Costituzione che tutela la libertà delle scelte di intrapresa economica. Si ritiene che affermare in maniera troppo ampia il divieto di abuso di dipendenza economica, andrebbe a ridurre, o addirittura, eliminare la libertà dell'imprenditore e, quindi, a tutela della libertà dell'impresa, si nega la possibilità di un sindacato in termini di dipendenza economica. Questo è il motivo sostanziale, la scelta di fondo che sta alla base della decisione della Corte di Cassazione.

In ragione di quanto sopra detto, viene anche negato il ricorso di un'ipotesi di abuso del diritto di recesso, in quanto si ritiene che non solo il recesso fosse, nel caso di specie, espressamente previsto nel contratto, ma si esclude anche che tale diritto sia stato esercitato in

maniera discriminatoria. In altri termini, la *Volkswagen* ha utilizzato il recesso sulla base di criteri di carattere aziendale ed oggettivo, finalizzati al miglioramento del servizio che la casa automobilistica intendeva offrire alla propria clientela. Al contrario, si sarebbe configurata un'ipotesi di abuso del diritto di recesso se si fosse dimostrato che si intendeva recedere da quel particolare rapporto per motivazioni di carattere puramente discriminatorio, inammissibili per qualche specifica ragione.

Il comportamento della *Volkswagen* rientra, quindi, in una logica di carattere aziendale, di miglioramento del profitto e questo, secondo la sentenza, è perfettamente aderente al contenuto dell'articolo 41 della Costituzione e alla libertà di intrapresa economica protetta da tale norma. Pertanto, assunta la premessa che ogni imprenditore è libero di fare le sue scelte di mercato, se ne desume che non vi è spazio per qualsiasi tipo di valutazione in termini di abuso.

L'esito, com'è evidente, è esattamente opposto a quello della decisione del caso *Renault* dove, nell'ambito di una fattispecie fattuale analoga, il giudice aveva deciso che bisognava sindacare l'esercizio del diritto di recesso anche sotto il profilo dell'abuso. Può essere interessante far presente che la notizia della sentenza del 2016, di cui stiamo discorrendo, è stata data da un quotidiano economico – *Sole 24 Ore* – con un titolo che indicava la rivincita dell'articolo 41 Cost., rispetto agli esiti a cui era giunta la giurisprudenza precedente sul caso *Renault*.

Questo tipo di soluzione del conflitto fra casa automobilistica e singoli concessionari di vendita, nella sostanza, sia un conflitto rispetto al quale non è possibile prendere a modello né la sentenza sul caso *Renault*, né quella sul caso *Volkswagen*. Le decisioni menzionate sono due diverse valutazioni, compiute da due organi giudicanti

distinti, su un analogo problema. Esse sono, quindi, un esempio evidente della complessità del procedimento interpretativo.

Quando si ragiona in tal senso, si vuole dare dell'organo giudicante una visione non semplicemente relativa a quella specifica sentenza che ha emesso, ma relativa anche al perché lo stesso è arrivato a pronunciare quello specifico giudizio. Il riferimento è, ancora una volta, alla precomprensione che influenza il giudizio emesso.